

# **Ordinanza sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport**

**(Ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS, OSINF)**

**Modifica del 29 agosto 2007**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>1</sup> sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> Ogni cinque anni, il Consiglio federale assegna al SIS la sua missione fondamentale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2007.

29 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup> RS 510.291

